

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV
Circolare n. 252

Roma, 27.06.2013

A Tutti gli Istituti Centrali e Periferici LORO SEDI

Prot. n. 25051 del 27 06 2013 Classifica 04 22 07/1.39

OGGETTO: Diritto d'assemblea - esercizio.

Facendo seguito alle circolari n. 169 e n. 176 del 2012 di questa Direzione generale, ed informate le Organizzazioni sindacali in 27 giugno 2013, si rappresenta che, con nota del 25 giugno 2013, prot.n. 10469/RAL la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha fatto presente l'orientamento espresso dalla medesima Commissione con delibera n.04/212 del 1° aprile 2004, secondo il quale "l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge/70 detta anche Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che - pur convocata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali".

Al riguardo, acquisito il parere dell'Aran con nota prot. n. 7180 del 26 giugno 2013 ( all. 1) giova rilevare che, ai sensi dell'Accordo relativo ai servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero questa Amministrazione deve garantire la protezione ambientale e la vigilanza sui beni culturali (art.2, comma 1, lett.g) e la custodia del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV

patrimonio artistico, archeologico e monumentale (art. 2, comma 2, lett.a). Si evidenzia peraltro che l'Aran ha fatto presente "...... che lo svolgimento dell'assemblea sindacale dovrà avvenire nel rispetto delle altre disposizioni dettate dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, che ne disciplinano, tra l'altro, l'indizione (con un termine di preavviso di almeno 3 giorni per ogni assemblea convocata) e la partecipazione del personale, che può utilizzare 12 ore annue procapite retribuite. Con riguardo alle modalità di espletamento si rappresenta altresì che, in presenza di condizioni eccezionali e motivate, è consentito all'amministrazione comunicare le esigenze di uno spostamento della data dell'assemblea. Tale comunicazione viene effettuata per iscritto alle rappresentanze sindacali promotrici, entro il termine di 48 ore prima dell'assemblea stessa.

In aggiunta a ciò, occorre precisare che la medesima norma contiene una specifica previsione in merito alle attività articolate in turni ovvero agli uffici che erogano servizi continuativi aperti al pubblico, disponendo che nelle predette ipotesi l'assemblea abbia luogo, di norma, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro."

Per quanto sopra esposto, si invitano i Direttori degli istituti centrali e periferici di questa Amministrazione a dare puntuale esecuzione a quanto sopra evidenziato.

L DIRETTORE GENERALE

Re